

Revisione degli statuti APF – Proposta del Comitato APF all'Assemblea generale prevista martedì 7 aprile 2020 a Wülflingen ZH

<p>STATUTI Associazione per il promovimento della foraggicoltura</p> <p><u>Versione precedente</u> cancellato [nuovo nel...]</p>	<p>STATUTI Associazione per il promovimento della foraggicoltura</p> <p><u>Nuova versione</u> Nuova redazione Nuove aggiunte</p>
<p>I. Nome, sede e scopo</p> <p>1. L'Associazione per il promovimento della foraggicoltura (APF) è un'associazione ai sensi dell'art. 60 e ss. del Codice civile svizzero, con sede al domicilio del presidente. Lo scopo dell'associazione è di promuovere la foraggicoltura svizzera e di incentivare una stretta collaborazione di tutti le associazioni, gli istituti, gli agricoltori e i ricercatori interessati alla produzione di foraggio di qualità irreprensibile e di migliorare i contatti fra pratica e scienza.</p>	<p>I. Nome, sede e scopo</p> <p>1 L'«Associazione per il promovimento della foraggicoltura» (APF) esiste dal 1934 come associazione ai sensi dell'art. 60 e ss. del Codice civile svizzero. La sua sede si trova presso i suoi uffici.</p> <p>In qualità di rete di competenze, l'APF promuove e coordina la collaborazione tra tutti coloro che si occupano della produzione di foraggi grezzi di alta qualità, attraverso la gestione sostenibile di superfici prative e catene di valore aggiunto ad esse associate. Il suo obiettivo è realizzare lo scambio di conoscenze in foraggicoltura. L'APF si occupa di tematiche, preoccupazioni ed esigenze legate alla foraggicoltura. È impegnata attivamente nella creazione di una rete di relazioni e collaborazioni tra tutti gli attori attivi in foraggicoltura, dalla pratica in campo alla ricerca scientifica.</p>
<p>L'associazione cerca di raggiungere il suo scopo attraverso:</p>	<p>L'APF persegue i suoi scopi attraverso:</p>
<p>a) organizzando scambi di vedute fra specialisti della produzione vegetale, della conservazione del foraggio, della produzione animale e dell'industria lattiera, della meccanizzazione agricola, della protezione della natura, delle materie prime rinnovabili e d'altri campi strettamente legati alla foraggicoltura;</p>	<p>a. lo scambio di competenze tra esperti nella gestione di: superfici prative, conservazione dei foraggi, tecniche di foraggiamento, produzione animale basata sulla valorizzazione di foraggio grezzo, meccanizzazione agricola, gestione aziendale, conservazione di natura e risorse, nonché di tutti i diversi settori correlati;</p>
<p>b) la promozione e l'esecuzione di esperimenti e di ricerche presso le stazioni di ricerca e gli istituti per l'insegnamento agricolo, nel campo del miglioramento della produzione foraggera, compreso l'allestimento di direttive per l'esecuzione pratica e la giusta ripartizione del lavoro;</p>	<p>b. la promozione e lo svolgimento di sperimentazioni e ricerche volte a rispondere alle esigenze della foraggicoltura presso istituti di ricerca e insegnamento agronomici;</p>

c) promuovendo esperimenti ed osservazioni nella pratica, se necessario da farsi direttamente dall'agricoltore;	c. la promozione e l'accompagnamento di sperimentazioni e ricerche direttamente nelle aziende agricole, nonché la realizzazione di sondaggi per la raccolta di dati e osservazioni;
d) informando su problematiche già studiate e chiarite per mezzo di conferenze, di comunicati sulla stampa, con l'edizione di guide pratiche, con pubblicazioni riassuntive;	d. diverse modalità di scambio di conoscenze su argomenti specialistici importanti e la diffusione di dette conoscenze tramite i media, ivi comprese la pubblicazione di istruzioni pratiche e documenti riassuntivi;
e) perizie in campo foraggero;	e. perizie in campo foraggero;
f) la raccolta di osservazioni e documentazione per mezzo di inchieste e appelli sulla stampa; [nuovo nel c)]	
g) rappresentando gli interessi della foraggicoltura verso le autorità, le organizzazioni agricole e la popolazione non agricola;	f. la rappresentazione degli interessi della foraggicoltura davanti ad autorità, organizzazioni interessate e società civile;
h) contatti con associazioni estere del ramo.	g. contatti con organizzazioni del settore, in patria e all'estero;
	h. l'attivazione di eAPF, la piattaforma digitale sempre aggiornata, che raccoglie le competenze in foraggicoltura;
	i. il mantenimento del Club F quale piattaforma di scambio, che consenta l'incontro tra moltiplicatori di competenze attivi nei diversi settori della foraggicoltura;
	j. la partecipazione a partenariati con organizzazioni o enti per affrontare compiti, tematiche o progetti comuni.
II. Soci 2. Soci dell'APF possono diventare persone, aziende, istituzioni private o pubbliche, cantoni e comuni che si interessano del promovimento delle tecniche agricole nell'ambito degli intenti dell'associazione oppure che, con la loro adesione, manifestano il loro interesse per l'attività dell'associazione. I soci sostengono gli scopi dell'associazione con il pagamento di una tassa annua e, a seconda delle possibilità, con un'attiva collaborazione.	II. Membri 2 Può diventare membro dell'APF chiunque ne condivide gli scopi, sia esso una persona fisica, un'organizzazione privata o un'organizzazione pubblica. I membri sostengono gli obiettivi dell'APF pagando la quota associativa annuale e, se possibile, tramite la loro partecipazione attiva.
3. a) L'ammissione di nuovi soci avviene per mezzo del comitato. L'uscita può avvenire alla fine	3 L'ammissione avviene al momento del primo pagamento della quota associativa, a meno che il

dell'anno contabile. Le dimissioni devono essere comunicate al comitato con almeno 6 mesi d'anticipo. Chi non paga la tassa viene espulso dall'associazione.	comitato esprima una riserva in merito. L'uscita può avvenire alla fine dell'anno contabile. Le dimissioni devono essere comunicate al comitato con almeno 6 mesi d'anticipo. Il mancato pagamento della quota associativa comporta l'esclusione dall'associazione.
	4 È possibile aderire all'associazione in qualità di membro individuale, membro collettivo o membro sostenitore con pari diritti.
3. b) Su richiesta del comitato l'assemblea generale può nominare soci onorari. Il socio onorario è esente dal pagamento della tassa.	5 Su richiesta del comitato, l'assemblea generale può nominare membri onorari. Il membro onorario è esentato dal pagamento della quota associativa.
III. Organizzazione	III. Organizzazione
L'associazione può creare più sezioni con ognuna un gerente.	6 L'APF si compone di tre sezioni. Una per regione linguistica principale. La gestione è unificata.
4. Gli organi dell'APF sono:	7 Gli organi dell'APF sono:
A. l'assemblea generale	A. assemblea generale
B. il comitato	B. comitato
C. la direttiva	C. direttiva
D. i gerenti	D. gerenza
	E. sezioni
E. le commissioni tecniche	F. commissioni tecniche
F. le commissioni speciali	G. commissioni tematiche
G. i revisori dei conti	H. ufficio di revisione contabile
A. <i>L'assemblea generale</i>	A. <i>Assemblea generale</i>
5. L'assemblea generale si riunisce almeno una volta all'anno durante l'inverno . Assemblee straordinarie possono essere convocate su richiesta di almeno due terzi dei membri del comitato o di un quinto dei soci dell'associazione.	8 L'assemblea generale si riunisce almeno una volta all'anno in primavera . Assemblee straordinarie possono essere convocate su richiesta di almeno due terzi dei membri di comitato o di un quinto degli aventi diritto di voto presenti all'assemblea.
6. Ogni associato o organizzazione associata ha, indipendentemente dall'importo del contributo annuale, diritto a un solo voto all'assemblea generale, anche se un'organizzazione è presente con più rappresentanti.	9 Ogni membro ha, indipendentemente dall'importo della quota annuale versata, diritto a un solo voto all'assemblea generale, anche se un'eventuale organizzazione vi è rappresentata da più persone.
7. I compiti dell'assemblea generale sono:	10 I compiti dell'assemblea generale sono:
a) approvazione del rapporto d'attività;	a. approvare il rapporto d'attività;

b) accettazione dei conti annuali;	b. approvare la contabilità annuale;
c) stabilire l'ammontare della tassa annuale per i membri;	c. stabilire l'ammontare della quota associativa annuale per i membri;
d) decisione sul programma attività e sul preventivo;	d. approvare il programma d'attività e il budget;
e) nomina del presidente, del comitato e dei revisori dei conti;	e. nominare il presidente, il comitato e i revisori contabili;
f) stabilire le norme per l'indennizzo del comitato;	f. approvare i criteri per la remunerazione del comitato;
g) creazione e scioglimento di sezioni;	g. creare e sciogliere le sezioni;
h) nomina di soci onorari su richiesta del comitato.	h. nominare membri onorari, su richiesta del comitato;
	i. approvare le modifiche statutarie.
8. Tutte le decisioni (ad eccezione degli art. 5 e 31) vengono prese con maggioranza semplice dei presenti.	11 Tutte le decisioni (ad eccezione di quelle definite negli art. 5 e 39) vengono prese a maggioranza semplice degli aventi diritto di voto presenti.
9. Di regola l'assemblea generale è seguita da una conferenza pubblica su temi inerenti la foraggicoltura. Per la scelta della località per l'assemblea generale sono da considerare proporzionalmente le diverse regioni del paese.	12 Di regola, l'assemblea generale è seguita da una conferenza pubblica centrata su temi inerenti la foraggicoltura. La scelta della località dove ha luogo l'assemblea generale tiene conto, in modo adeguato, delle diverse realtà regionali svizzere.
10. L'indennizzo di delegati di organizzazioni all'assemblea è compito dell'organizzazione stessa.	13 L'indennizzo di delegati di organizzazioni all'assemblea è compito dell'organizzazione stessa.
<i>B. Il comitato</i>	<i>B. Comitato</i>
11. Il comitato è composto dal presidente dell'associazione e 10-12 soci. Esso resta in carica per quattro anni e si costituisce da sé.	14 Il comitato è composto dal presidente dell'associazione e da 10-12 membri. La sua composizione è rappresentativa delle diverse regioni linguistiche del paese e delle catene di valore aggiunto legate alla foraggicoltura. Il mandato dura quattro anni; la rielezione è possibile. Il Comitato nomina, all'interno dei suoi membri il vicepresidente dell'APF. Il vicepresidente proviene preferibilmente da una regione linguistica diversa da quella del presidente.
	15 Accettando l'elezione, i membri di comitato riconoscono e si impegnano a rispettare i principi e gli obiettivi dell'APF. Principi e obiettivi che essi promuovono attivamente, sia all'interno dell'APF

	sia nel gremio delle loro organizzazioni d'appartenenza.
12. I suoi compiti sono:	16 I compiti del comitato sono:
a) nomina dei gerenti e fissa la loro retribuzione;	a. eleggere i responsabili delle sezioni e tra questi il gerente dell'APF;
b) nomina delle commissioni tecniche e delle commissioni speciali;	b. nominare i membri e i responsabili delle commissioni tecniche e delle commissioni tematiche;
	c. costituire commissioni tematiche su temi e progetti specifici;
c) prepara il programma d'attività e il preventivo per l'assemblea generale;	d. sottoporre all'assemblea generale il programma d'attività delle sezioni, il budget e il piano finanziario per l'anno successivo ;
f) preparare i lavori dell'assemblea generale;	e. preparare gli ulteriori lavori dell'assemblea generale;
e) convoca e prepara le sedute delle commissioni speciali;	
d) esecuzione delle decisioni prese dall'assemblea generale;	f. attuare le decisioni dell'assemblea generale;
	g. identificare le tendenze e gli sviluppi in foraggicoltura e nelle catene di valore aggiunto ad esso associate. Su questa base, definire i temi prioritari di cui l'APF deve occuparsi. L'APF esprime pubblicamente il proprio punto di vista su temi rilevanti, coordinandosi con il comitato e la direttiva;
	h. identificare i potenziali partner per realizzare progetti e collaborazioni;
	i. reclutare attivamente sostenitori e membri collettivi;
g) stabilire le norme per l'indennizzo degli organi dell'associazione (ad eccezione del comitato);	j. stabilire i criteri per la remunerazione degli organi dell'associazione (ad eccezione del comitato);
h) proporre la nomina di soci onorari.	k. proporre la nomina di membri onorari.
13. Il presidente o un supplente designato dal comitato ed il gerente scelto in base all'art. 18,	17 Il presidente o, in sua sostituzione il vicepresidente, e il gerente, gestiscono la firma

gestiscono la firma collettiva a due per tutti gli affari che impegnano giuridicamente l'APF o il suo comitato. Per gli altri affari il comitato può autorizzare la firma singola.	collettiva a due per tutte le attività finanziarie e commerciali che impegnano giuridicamente l'APF o il suo comitato. Per altre attività finanziarie e commerciali il comitato può autorizzare la firma singola.
14. La funzione di membro del comitato è onorifica. I membri del comitato, per la partecipazione alle sedute e per attività esterne, ricevono un'indennità secondo le norme stabilite dall'assemblea generale.	18 Il comitato lavora su base volontaria. Per la partecipazione alle sedute e per le attività esterne svolte, i suoi membri ricevono una remunerazione regolata dai criteri stabiliti dall'assemblea generale.
15. Il comitato può delegare il disbrigo di una parte dei suoi compiti ad una direttiva nominata fra i suoi membri.	
<i>C. La direttiva</i>	<i>C. Direttiva</i>
16. La direttiva è composta dal presidente e da uno o due membri del comitato ed esegue i compiti affidategli dal comitato.	19 La direttiva dell'APF è formata dal presidente, dal vicepresidente, dal gerente e dai responsabili delle sezioni.
	20 La direttiva è diretta dal presidente, coadiuvato dal gerente, e si riunisce regolarmente. Per le sue deliberazioni può convocare i responsabili delle commissioni tecniche e tematiche.
	21 I compiti della direttiva sono:
	a. coordinare tutte le attività dell'APF, salvaguardando l'ottimizzazione decentrata e includendo l'esperienza pratica;
	b. prepara il budget e il piano finanziario per l'anno successivo;
	c. in base al budget, assegna risorse finanziarie a tutte le sezioni per la realizzazione di compiti, manifestazioni e progetti;
	d. prepara i lavori del comitato e assicura l'attuazione delle sue decisioni.
	22. Le competenze della direttiva che possono essere delegate al gerente, sono regolate in un mansionario.

<i>D. I gerenti</i>	<i>D. Gerenza</i>
17. I gerenti gestiscono la loro sezione. Sono responsabili verso il comitato per lo svolgimento del programma e dei loro lavori indipendenti, per la tenuta dei conti della sezione e per la loro attività amministrativa. [nuova parte nel 25. a)]	23 Il gerente, eletto dal comitato, gestisce anche la propria sezione.
18. Uno dei gerenti, incaricato dal comitato, oltre a quanto stabilito all'art. 17, deve disbrigare i seguenti compiti:	24 I compiti del gerente sono:
a) tenuta della contabilità globale [nuovo nel d)] e redigere il verbale dell'assemblea generale, del comitato, della direttiva e delle commissioni speciali.	a. attua i temi principali, secondo le istruzioni ricevute dal comitato e dalla direttiva, promuovendoli e gestendoli in modo adeguato, nell'ambito della rete di competenze dell'APF;
b) fungere da segretario del presidente, del comitato, della direttiva e delle commissioni speciali. [nuovo in d)]	b. presiede i responsabili delle sezioni;
	c. in accordo con i responsabili delle sezioni, pianifica l'attività in funzione dei temi e delle esigenze proposti dalle commissioni tecniche, e dai programmi di attività dell'APF e delle sue sezioni;
	d. gestisce l'ufficio responsabile della contabilità e delle mansioni amministrative e di segretariato, comprese quelle del presidente, del comitato, della direttiva e delle sezioni. A seconda delle esigenze e delle risorse finanziarie, l'ufficio può impiegare personale;
	e. supporta il redattore di eAPF nei suoi compiti;
	f. consiglia il Club F dell'APF, che è indipendente sia per la sua organizzazione sia per la pianificazione della sua attività.
	g. sostiene il comitato nel reclutamento dei sostenitori e, insieme ai responsabili delle sezioni, si occupa del reclutamento dei membri sia individuali sia collettivi.
	<i>E. Sezioni</i>
	25 I compiti dei responsabili delle sezioni sono:
	a. presiedere la propria sezione d'intesa con il gerente e attuare il programma della sezione,

	elaborato insieme alla commissione tecnica e coordinato con il gerente;
	b. partecipare, in qualità di membro, alle riunioni della commissione tecnica delle proprie sezione.
<i>E. Le commissioni tecniche</i>	<i>F. Commissioni tecniche</i>
19. Il comitato in base all'art. 12 istituisce per ogni sezione una commissione tecnica composta da 7-12 membri. Su consiglio del gerente della rispettiva sezione ne decide la composizione tenendo conto che in essa deve comprendere il gerente della sezione, un membro del comitato, agricoltori, consulenti e rappresentanti d'organizzazioni interessate. Le commissioni restano in carica per la durata di 4 anni. Le nomine devono coincidere con quelle del comitato.	26 Ai sensi dell'art.16, il comitato istituisce una commissione tecnica composta da 7-15 membri per ogni sezione. D'intesa con il responsabile della sezione ne decide la composizione tenendo conto che essa deve essere composta da: agricoltori, consulenti agricoli, membri di organizzazioni interessate, un membro di comitato e dal responsabile della sezione. Il mandato dura quattro anni; la rielezione è possibile. Le nomine devono coincidere con quelle del comitato;
20. I compiti delle commissioni tecniche consistono nel sostenere i gerenti con proposte, consigli, discussioni di problemi specifici come pure nelle decisioni inerenti l'attività sperimentale e il programma d'attività. <i>Si preoccupano pure del finanziamento nell'ambito della sezione.</i> Ogni commissione tecnica è convocata su richiesta del rispettivo gerente o di un suo membro. Il presidente dell'APF va informato. <i>[nuova parte nel 27. e 28.]</i>	27 I compiti delle commissioni tecniche sono:
	a. consigliare il responsabile della sezione su tematiche specialistiche, attività sperimentali e programma di lavoro
	b. sollevare esigenze e tematiche proprie dell'attualità pratica regionale;
	c. partecipare all'organizzazione e alla realizzazione di conferenze.
	28 Ogni commissione tecnica si riunisce su richiesta del suo responsabile o di un suo membro. <i>Il gerente e la direttiva</i> ne sono informati.
21. La funzione di membro della commissione tecnica è onorifica. Per spese personali dovute all'attività della commissione, i membri ricevono un indennizzo analogo a quello per i membri del comitato.	29 La commissione tecnica lavora su base volontaria. I suoi membri, che svolgono un'attività indipendente, ricevono una remunerazione <i>stabilita dal comitato.</i>

<i>F. Le commissioni speciali</i>	<i>G. Commissioni tematiche</i>
22. Le commissioni speciali si compongono di almeno un membro del comitato e di altri specialisti.	30 Le commissioni tematiche sono costituite da almeno un membro del comitato, dal gerente e da esperti in materia.
23. Le commissioni speciali hanno il compito d'esaminare speciali problematiche tecniche o finanziarie sottoposte loro dal comitato. Quanto raggiunto va presentato al comitato.	31 Le commissioni tematiche hanno il compito, su richiesta del comitato, di trattare temi specifici . Queste commissioni presentano i loro risultati e le loro proposte al comitato.
24. I membri delle commissioni speciali sono indennizzati secondo le norme stabilite dal comitato.	32 I membri delle commissioni tematiche ricevono una remunerazione basata su criteri stabiliti dal comitato.
<i>G. Revisori dei conti</i>	<i>H. Ufficio di revisione contabile</i>
25. L'assemblea generale nomina su proposta del comitato e per la durata di 4 anni due revisori dei conti (vedi art. 7e). I revisori devono controllare annualmente i conti, dopo che gli stessi sono stati sottoposti al comitato, e formulare le loro considerazioni.	33 L'assemblea generale nomina, su proposta del comitato e per la durata di 4 anni, due revisori contabili (art. 10e). I revisori devono verificare annualmente la tenuta della contabilità, dopo che la stessa è stata sottoposta al comitato, e formulare le loro considerazioni all'assemblea generale.
IV. Finanze	IV. Finanziamento, tenuta della contabilità e responsabilità
26. L'associazione finanzia le sue attività per mezzo di:	34 L'APF finanzia le sue attività attraverso:
a) contributi della confederazione, dei cantoni e dei comuni; [nuovo b e c]	a. quote associative dei membri, suddivisi per categorie;
b) contributi di organizzazioni agricole il cui importo varia a seconda della loro importanza, delle loro risorse e del loro interesse per il lavoro dell'APF;	b. contributi pubblici e contributi di enti e aziende private;
c) tasse sociali; [nuovo nel a]	c. proventi dei marchi di qualità APF legati alla vendita delle miscele foraggere;
	d. prestazione di servizi e accettazione di mandati;

	e. cofinanziamenti e sponsorizzazioni di campagne APF da parte di partner interessati;
d) incassi provenienti dalla vendita di pubblicazioni;	f. altre fonti di finanziamento, quali la preparazione e la distribuzione di informazioni tecniche legate alla foraggicoltura;
	g. sponsorizzazioni e patrocini;
e) donazioni ed altri contributi.	h. donazioni e altri contributi.
27. I soci, di regola, ricevono le pubblicazioni dell'associazione gratuitamente.	35 Di regola, i membri ricevono le pubblicazioni dell'associazione gratuitamente.
28. I conti si chiudono il 31 dicembre.	36 L'anno contabile dell'APF termina alla fine dell'anno civile.
	37 Per tutti i passivi dell'APF è unicamente imputabile il patrimonio dell'associazione. È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei suoi membri.
29. Gli avanzi d'esercizio e le donazioni possono essere impiegati per la costituzione di un fondo di riserva e di fondi per destinazione speciale.	38 Gli avanzi d'esercizio e le donazioni possono essere impiegati per la costituzione di un fondo di riserva o di fondi a destinazione speciale.
29 a) L'eccedenza di liquidazione del Fondo di garanzia per le colture agricole trasferita all'APF dal Fondo fiduciario degli azionisti svizzeri di cereali obbligatori (LSG) deve essere indicata separatamente nel conto annuale e nel bilancio, insieme agli interessi maturati. L'Ufficio federale dell'agricoltura sorveglia l'utilizzo di questi fondi, che devono essere utilizzati esclusivamente per promuovere la produzione di foraggio. I dettagli devono essere regolati in un accordo tra l'Ufficio federale dell'agricoltura e l'APF.	
V. Modifica degli statuti e scioglimento	V. Modifica degli statuti e scioglimento
30. Modifiche degli statuti possono essere proposte dal comitato e dai soci. Per mezzo del comitato esse sono da comunicare ai soci quattro settimane prima dell'assemblea generale. Sulla proposta, l'assemblea generale decide con a maggioranza semplice dei voti.	39 Le modifiche degli statuti possono essere proposte dal comitato e dai membri. Il comitato propone le modifiche ai soci quattro settimane prima dell'assemblea generale. Sulla proposta, l'assemblea generale decide a maggioranza semplice.
30 a) Le modifiche degli articoli 29a e 32 richiedono l'approvazione dell'Ufficio federale dell'agricoltura.	

<p>31. Le proposte di scioglimento dell'associazione devono essere comunicate ai soci due mesi prima dell'assemblea generale. Per lo scioglimento occorre il consenso di due terzi dei presenti aventi diritto di voto, ritenuto però che siano presenti due terzi degli associati.</p>	<p>40 Le proposte di scioglimento dell'associazione devono essere comunicate ai soci due mesi prima dell'assemblea generale. Per lo scioglimento occorre il consenso di due terzi dei voti espressi dagli aventi diritto presenti.</p>
<p>32. Se l'associazione venisse sciolta, un eventuale capitale sociale va devoluto al Dipartimento federale dell'agricoltura per l'utilizzo a favore del promovimento della foraggicoltura.</p>	<p>41 In caso di scioglimento, l'eventuale capitale sociale va devoluto a un'organizzazione che promuove la foraggicoltura.</p>
<p>Il presente statuto sostituisce quello approvato dall'assemblea generale ordinaria del 10 aprile 2002 a Zurigo-Reckenholz (Presidente: Dr. P. Thomet, gerente: Dr. W. Kessler) con i mutamenti decisi dopo d'allora. Approvato e dichiarato in vigore dall'assemblea generale del 7 aprile 2008 a Rothenthurm.</p>	<p>Il presente statuto sostituisce quello approvato dall'assemblea generale ordinaria del 7 aprile 2008 a Rothenthurm (Presidente: Dr. P. Thomet, gerente: Dr. W. Kessler). La versione in lingua tedesca è quella determinante. Approvato e dichiarato in vigore dall'assemblea generale de7 aprile 2020 a Wülflingen.</p>
<p>Zurigo, 7 aprile 2008</p>	<p>Zurigo, 7 aprile 2020</p>
<p>Il presidente: Dr. P. Thomet</p>	<p>Il presidente a.i.: Vincent Vuille</p>
<p>Il gerente della sezione svizzero tedesca: Dr. W. Kessler</p>	<p>Il gerente della sezione svizzero tedesca: Dr. W. Kessler</p>

Berna, 21 febbraio 2020